



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N°391 del 30/12/2022 registro generale

N.71 del Servizio

Oggetto:

**DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. IMPEGNO FONDO
2022.**

L'anno duemilaventidue addi trenta del mese di dicembre nel proprio ufficio.

Determina N°391 del 30/12/2022

Oggetto: DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. IMPEGNO FONDO 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2022/2023/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto Finanziario per l'anno 2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 19/07/2022 è stato approvato il PEG relativo agli anni 2022-2024;

Dato atto che:

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche delle risorse umane e della produttività, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. n. 150/2009, sono state annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative, tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti che si intendevano attivare nel corso dell'anno;

Considerato che gli artt. 67 e 68 del nuovo C.C.N.L. disciplinano le modalità di costituzione e di utilizzo delle risorse decentrate, con conferma delle due categorie:

- risorse stabili, composto dall'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative al 2017, così come definito al comma 1 dell'art. 67 CCNL 21/05/2018, integrato delle variazioni elencate al comma 2 dello stesso articolo e della decurtazione permanente di cui all'art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 e s.m.i. (art.1, comma 456, Legge Stabilità 2014);
- risorse variabili, definite dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 67 CCNL 21/05/2018, aventi carattere di eventualità e di variabilità, annualmente modificabili e di competenza dell'organo politico che formula le direttive delineando gli indirizzi per la delegazione di parte pubblica, abilitata alle trattative nei contratti collettivi decentrati, in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo;

Vista la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1 commi 557 e 557 quater e s.m.i. in materia di contenimento della spesa del personale;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 67, comma 7 del CCNL 21/05/2018, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, del medesimo

CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Confermato che le risorse così determinate si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dal comma 1 e 2 dell'art. 67 C.C.N.L. 21/05/2018 che non necessitano di verifiche consuntive e non sono soggette ad accertamento da parte dei servizi di controllo interno né a contrattazione decentrata. In particolare da tale quota di Fondo si attinge per poter procedere, periodicamente, alla liquidazione ai dipendenti aventi titolo, dei compensi la cui spesa è finanziata dal fondo delle risorse decentrate stabili, quali la progressione economica orizzontale, l'indennità di comparto, ecc.;

Richiamato l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, il quale prevede espressamente che la quantificazione del Fondo per le risorse decentrate e di quello delle risorse destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016;

Precisato infine che dall'importo del Fondo 2022 per la verifica del limite art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017, sono esclusi gli l'incrementi previsti dal CCNL del 21/05/2018, come già precisato nella dichiarazione congiunta n. 5, in successive sentenze della Corte dei Conti sia a Sezioni Riunite che nella Sezione Autonomie, e in ultimo, a definitiva conferma, dall' art. 11 del d.l. 135/2018, che, testualmente, recita: In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.

Precisato che relativamente al Fondo per il Lavoro Straordinario anno 2022, viene quantificato in €. 11.000,00 come da negli esercizi precedenti, in quanto trattasi di importo "congelato" con riferimento all'anno 2000 in virtù delle disposizioni normative e contrattuali che disciplinano tale istituto.

Visti i vigenti CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il D.Lgs. 267/2000 come aggiornato al D.Lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs.126/2014.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del decreto sindacale n. 8 del 29/07/2022.

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente i contenuti della premessa, che vengono a costituire il punto 1 della presente Determinazione;

2. Di dare atto che il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente, parte stabile, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, da destinare

nell'anno 2022 agli utilizzi previsti di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018, risulta essere di € 142.279,10 (esclusi oneri riflessi e IRAP);

3. Di precisare che relativamente al Fondo per il Lavoro Straordinario anno 2022, viene quantificato in €. 11.000,00 come da negli esercizi precedenti, in quanto trattasi di importo "congelato" con riferimento all'anno 2000 in virtù delle disposizioni normative e contrattuali che disciplinano tale istituto;

4. Di dare atto, e quindi di impegnare, che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2022 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557 della L. 296/2006 e s.m.i.);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente

STEFANO GILARDI